
FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 145

SEZIONE I - Informazioni chiave per l'aderente

(in vigore dal 27/03/2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di ESPERO e facilitarti il confronto tra ESPERO e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di FONDO SCUOLA ESPERO

ESPERO è un **fondo pensione negoziale** istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'**Allegato** alle presenti Informazioni chiave per l'aderente, che ne costituisce parte integrante.

ESPERO è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 124 del 21 aprile 1993 per i lavoratori del settore pubblico e del d.lgs. 252 del 5 dicembre 2005 per i lavoratori del settore privato.

ESPERO opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a ESPERO tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'**Allegato**.

La partecipazione a ESPERO ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:

www.fondoespero.it

Indirizzo e-mail:

info.aderenti@fondoespero.it

Telefono:

06/5227.9155

Fax:

06/5227.2348

Sede di ESPERO:

Via Cavour, 310 - 00184 - Roma (RM)

Sul sito web del Fondo sono resi disponibili lo Statuto, la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale.

La contribuzione

L'adesione a ESPERO dà diritto a un **contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro**.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a ESPERO. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'**Allegato** sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore. Infatti, la misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Il contributo del datore di lavoro spetta **unicamente** nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

Per i familiari fiscalmente a carico, come dispone l'apposito Regolamento approvato dal CdA, è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Infatti la misura e la periodicità della contribuzione a favore dei soggetti fiscalmente a carico è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale". Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati

versamenti periodici a cadenza infrannuale. Per maggiori informazioni, consulta l'**Allegato** alle Informazioni chiave per l'aderente.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", versione **standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che ESPERO ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito *web* del fondo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento, potrai decidere di chiedere il riscatto del montante maturato al Fondo.

Se sei un lavoratore del settore pubblico puoi chiedere un'anticipazione sull'intero montante maturato (ad esclusione delle quote figurative accantonate presso l'Inps gestione ex Inpdap) dopo almeno otto anni di adesione al Fondo per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche i familiari fiscalmente a carico, oppure per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, oppure per spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

Se sei un lavoratore del settore privato, in qualsiasi momento puoi richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle **Anticipazioni** della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito *web* del Fondo.

Se sei un dipendente del settore pubblico, trascorsi tre anni dall'adesione a ESPERO puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare (sarà trasferito l'intero montante, ad esclusione delle quote figurative accantonate presso l'Inps gestione ex Inpdap). Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare** la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se invece sei un lavoratore del settore privato, dovrai attendere almeno due anni dall'adesione a **ESPERO** per poter richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni** nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

ESPERO ti propone i seguenti comparti di investimento:

- **Espero Garanzia**
- **Espero Crescita**

I flussi di TFR conferiti tacitamente dai lavoratori del settore privato sono destinati al comparto **Garanzia**. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Garanzia, salvo diversa scelta da parte tua. Potrai sempre modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione, all’interno del **Questionario di autovalutazione**.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato **NON** sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E’ pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.

Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazione del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nella Nota informativa pubblicata nel sito *web* del Fondo.

ESPERO GARANZIA



Caratteristiche della Garanzia: il comparto è caratterizzato da una garanzia di restituzione del capitale. Laddove la redditività degli asset affidati sia superiore al livello di garanzia minima prestato, ulteriori obiettivi sono: massimizzare l’information ratio entro un orizzonte annuale; mantenere alla fine di ogni anno solare il Tracking Error annualizzato al di sotto del limite massimo definito dalla convenzione con il Gestore Finanziario.

ATTENZIONE:

Per i dipendenti del settore privato, i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al Comparto Garanzia.


In mancanza di scelta esplicita del comparto, sia per i dipendenti delle scuole pubbliche, che per i dipendenti di scuole private, i flussi di contribuzione sono destinati al Comparto Crescita.

Data di avvio dell'operatività del comparto: aprile 2009


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 184.418.783,42

Rendimento netto del 2017: 0,90%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

ESPERO CRESCITA




Data di avvio dell'operatività del comparto: aprile 2009


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 811.368.965,08

Rendimento netto del 2017: 2,13%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark



Fondo Scuola Espero

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 145

SCHEDA DEI COSTI

(In vigore dal 27/03/2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a ESPERO nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a ESPERO, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi della fase di accumulo (1)

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	- 2,58 € a carico dell'aderente (anche nell'ipotesi di adesione del familiare fiscalmente a carico) da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. Qualora l'adesione si realizzi on line tramite il portale Stipendi P.A. (NoiPA) il costo "una tantum" non verrà addebitato all'associato. - 2,58 € a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	- 0,065% su base annua calcolato sulla retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione. La quota associativa annuale verrà prelevata in ratei mensili dalle quote di contribuzione.
Direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico	- € 10 su base annua. La quota associativa annuale verrà prelevata in una unica soluzione dalla contribuzione, anche in mancanza di versamenti.
Indirettamente a carico dell'aderente:	

- Comparto Garanzia	- Commissione di Gestione: 0,25% annuo calcolato sul patrimonio del comparto. Le commissioni sono corrisposte ai gestori trimestralmente, sulla base del patrimonio medio gestito. - Commissione Banca Depositaria: 0,02% annuo calcolato sul valore complessivo del Fondo ad ogni singola valorizzazione e prelevata trimestralmente.
- Comparto Crescita	- Commissione Gestione: 0,17% annuo calcolato sul patrimonio di comparto. Le commissioni sono corrisposte ai gestori trimestralmente, sulla base del patrimonio medio gestito. - Commissione Banca Depositaria: 0,02% annuo calcolato sul valore complessivo del Fondo ad ogni singola valorizzazione e prelevata trimestralmente.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)

Anticipazione	5,50 euro
Trasferimento	5,50 euro
Riscatto	10,50 euro
Riallocazione della posizione individuale	5,50 euro dal secondo switch, il primo è gratuito
Riallocazione del flusso contributivo	- Non previsto
Rendita integrativa temporanea anticipata	0 euro

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di ESPERO, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Garanzia	0,89%	0,55%	0,42%	0,32%
Crescita	0,81%	0,47%	0,34%	0,23%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha valenza meramente orientativa.


E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di ESPERO è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di ESPERO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo

assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione ESPERO

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di ESPERO e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva:

ESPERO è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- a) dall’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
- b) dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
- c) nonché dall’Accordo istitutivo stipulato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come “Agenzia”, con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;

Destinatari:

Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori indicati nella fonte istitutiva. In particolare possono aderire al Fondo:

a) i dipendenti statali della scuola (compresi i dipendenti dell’AFAM), cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi; il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto;

b) i lavoratori, anche assunti con contratto formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti gli accordi collettivi, appartenenti ai seguenti settori:

- personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 27/02/2007;
- personale della British Council Italia per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra British Council e FLC CGIL in data 24/04/2007;
- personale della F.U.L.G.I.S. (Federazione Urban Lab Genoa International School) per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo integrativo aziendale tra F.U.L.G.I.S. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 13 maggio 2011.

c) i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali;

d) i dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale (non menzionati in precedenza), a condizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l’accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che li riguarda;

e) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero ai sensi dell’art. 12 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi e successivi modificazioni e integrazioni); per tali soggetti l’adesione e la contribuzione sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Per i destinatari di cui alle lettere b), c), d) (lavoratori privati) ed e) (soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti) si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di Espero, in quanto a norma dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa (D.Lgs. 124/93).

Contribuzione:

Le modalità di contribuzione al Fondo vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad ESPERO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.

Il lavoratore pubblico può variare, in qualsiasi momento, la percentuale di contribuzione a suo carico esclusivamente *on line* attraverso l'accesso al portale NoiPa del Mef. La modifica contributiva a carico del lavoratore pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef.

La modifica dell'aliquota a carico del lavoratore privato va effettuata con apposita richiesta da far pervenire al fondo e al datore di lavoro. La modifica decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i familiari fiscalmente a carico, come dispone l'apposito Regolamento approvato dal CdA, è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Infatti la misura e la periodicità della contribuzione a favore del soggetti fiscalmente a carico è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale". Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Il versamento a favore del soggetto fiscalmente a carico viene attivato compilando ed inoltrando al Fondo il modulo "MODULO CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO" accompagnato dal dettaglio contabile del versamento effettuato. Per tale motivo la compilazione del modulo dovrà essere effettuata in contemporanea al pagamento (di norma bonifico bancario o bonifico permanente). Ogni versamento dovrà essere accompagnato dal modulo suddetto che ne detaglierà l'entità.

Quota TFR (a)		Contributo minimo a carico del lavoratore (f) (g)	Contributo minimo a carico del datore di lavoro (f)	Quota incentiv az. ex legge 449/97	Decorrenza e periodicità
Dipendenti pubblici (D.Lgs. 124/1993)					
Assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100%	1%	1%		I contributi sono trattenuti mensilmente. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro (a).
Assunti prima del 1-gen-2001 (optanti)	28,94% (b)	1%	1%	1,2% (c)	
Dipendenti privati (D.Lgs. 252/2005)					
Lavoratori occupati dopo il 28-apr-1993	100%	1% (e)	1%		I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo alla data di adesione.

Lavoratori già occupati al 28-apr-1993	50% (d)	1%	1%		
<p>(a) Le quote di TFR dei dipendenti pubblici prima della cessazione del servizio non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS Gestione ex INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che a partire dal mese di agosto 2009 è quello registrato dal Fondo per il comparto di appartenenza nel quale è collocato l'associato. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPS Gestione ex INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPS Gestione ex INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.</p> <p>(b) In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR (28,94 è risultato del rapporto tra 2% e 6,91%).</p> <p>(c) Per questi lavoratori è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS Gestione ex INPDAP secondo le modalità indicate al precedente punto (a).</p> <p>(d) I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%.</p> <p>(e) E' data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore.</p> <p>(f) La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni e dai lavoratori, è pari all'1% dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e retribuzione professionale.</p> <p>(g) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare una misura maggiore.</p>					

PAGINA BIANCA